

**DELIBERA N. 57 DEL 18/05/2022**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.

L'anno 2022 addì 18 del mese di maggio alle ore 12:20 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**PREDISPOSTA DA: Ufficio Personale**

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 186, comma 9 bis, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 della legge 145/2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività dichiarando applicabili, a tal fine, gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6 del D.lgs 274/2000 e le relative convenzioni);
- l'art. 73, comma 5 bis, del T.U. 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D. L. 30 dicembre 2005, n. 272, dispone che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art. 2, comma 1 del, Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia, con nota del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

ESAMINATO lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, allegato in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di consentire che i condannati al lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dell'art. 165 del codice penale e dell'art. 73, comma 5 bis, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D. L. 30 dicembre 2005, n. 272, prestino presso i propri uffici comunali la loro attività non retribuita in favore della collettività;

PRESO ATTO che l'attività non retribuita in favore della collettività deve essere svolta in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (*Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità*), pubblicato nella G. U. n. 80 del 5/4/2001 e applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

VISTI:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);



- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra addotte, che qui si intendono richiamate, lo schema della allegata convenzione, ad oggetto "*Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità*", da stipularsi con il Tribunale Ordinario di Aosta;
2. DI STABILIRE che le attività a cui saranno adibiti i condannati al lavoro di pubblica attività consistono in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle aree verdi e degli edifici comunali nonché in attività di supporto agli uffici comunali;
3. DI INDIVIDUARE i seguenti soggetti quali incaricati di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
  - I. Dott. René REY, in qualità di segretario comunale e di responsabile dell'area amministrativa e dell'area tecnico-manutentiva, per le attività da svolgersi a supporto degli uffici dell'area amministrativa e per le attività legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, aree verdi, edifici comunali;
  - II. Cristina Maria CAMASCHELLA, in qualità di responsabile dell'area servizi, per gli interventi nell'ambito delle attività culturali, turistiche e servizi sociali;
4. DI STABILIRE che le spese relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81, saranno a carico del Comune;
5. DI AUTORIZZARE il Segretario comunale alla sottoscrizione della suddetta convenzione e all'effettuazione di ogni altro successivo adempimento che si renda necessario, munendolo altresì della facoltà di apportare modifiche e correzioni che si rendessero necessarie per la corretta stipula della convenzione e degli atti conseguenti, nel rispetto delle linee operative qui approvate.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Sindaco**

**MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE**

**Il Segretario Comunale**

**Dott. REY RENÉ**

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste